



Marche agricole

Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori - Ancona

Notiziario mensile per gli agricoltori marchigiani

Anno LIX - n.12 - Ancona Dicembre 2013



Viva gli Obbiettivi

Pochi giorni fa l'Agea ha deliberato un "fondo" di 517.000 euro da erogare ai Dirigenti di prima fascia! (Agea significherebbe "Agenzia per le erogazioni in Agricoltura": quindi partiamo dal presupposto che ,,,,,operano in agricoltura!)

La cosa potrebbe anche passare inosservata visto la generosità con cui lo Stato paga i suoi Dirigenti, ma analizzando bene scopriamo delle "perle":

- la determina (n.41 del 16/10/2013) del Direttore Generale stabilisce che egli stesso è il destinatario di parte del fondo;
- i Dirigenti destinatari del deliberato SONO SOLTANTO 3 (DICONSI TRE);
- che tale fondo è stato erogato per il raggiungimento degli obbiettivi!!!! (sic!)

A giustificazione della notizia, da un comunicato di Agea stessa, si apprende (la toppa è peggio del buco) che dei 517.000 euro "solamente" 94.000 sono premio, il resto è "per la posizione".

Queste notizie sono state riportate sul sito www.agricolae.eu (26/11/2013) come, anche, che uno dei Dirigenti Apicali avrebbe uno stipendio base di circa 55.000 euro ma che grazie ad indennità di funzione, posizione e premi vari **raggiunge la "modesta" cifra di circa 300.000 euro lordi annui.**

Totò avrebbe detto "siamo uomini di mondo", per cui non ci saremmo meravigliati di nulla, ma lo stupore è veramente incredibile quando scopriamo che il fondo, poco o tanto che sia, è stato erogato "per il conseguimento degli obbiettivi prefissati per l'anno 2012".(se ne sono accorti alla fine del 2013 !!!) Evidentemente gli obbiettivi prefissati non hanno nulla a che

vedere con il buon funzionamento di Agea, e tutti gli agricoltori lo hanno bene sperimentato sulla loro pelle. Dire che è difficile dialogare con Agea è solamente utilizzare un eufemismo, basti pensare alle procedure delle presentazioni delle cosiddette "Domande PAC" per non parlare del "biologico", ecc, ecc. Se poi per un caso fortuito l'Agea va in conflitto con la Regione (vedi ad esempio l'annoso problema delle superficie vitate) allora veramente si entra in un ginepraio intrigato.

Tralascio tutti gli altri problemi legati al complicatissimo e costosissimo sistema informatico ma, tanto per non farci mancare nulla, l'Agea è in grado di emanare circolari che "possono modificare" i Regolamenti Comunitari (chi non si ricorda la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero?) è nulla vale a farlo presente.

Quindi se "l'incomunicabilità" e "l'artificio burocratico" sono gli obbiettivi raggiunti tanto di cappello ai beneficiari; sapendo che esiste pure un Organismo Indipendente di Valutazione che ha riconosciuto il raggiungimento degli obbiettivi operativi, tanto di cappello anche a...lui.

Purtroppo, non stiamo esagerando, tutti conoscono il problema Agea, commissariata non so quante volte, ma a nulla è servito. Se poi a questo aggiungiamo il ventilato pericolo del rifinanziamento della famigerata federconsorzi, potete immaginare quanta allegria simili notizie infondono in chi è impegnato a far sopravvivere l'attività della propria azienda agricola.....Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?

AA

SOMMARIO

APERTURA

- Viva gli obbiettivi pag. 1

VARIE

- POS obbligatorio pag. 2

ECONOMICO

- SISTRI la storia infinita pag. 3,4

- IMU ultimo atto? pag. 5

FISCALE

- Manodopera agricola pag. 6,7

ECONOMICO

- Scritture contabili pag.8
- Nuova PAC in pillole

VARIE

- Collaboratori familiari pag. 9

- Anomalie bancarie pag. 10

- Rubrica tecnica pag. 11

I NOSTRI AUGURI pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



POS dal 1° gennaio obbligatorio

A partire dal gennaio 2014 tutti i soggetti esercenti l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, saranno obbligati a dotarsi di POS ed ad accettare pagamenti tramite carte di debito (come i bancomat).

misura, potrebbero inoltre essere introdotti un tetto alle fatture sotto il quale non vige l'obbligo di accettare pagamenti via POS, ma anche estendere l'obbligo ad altri strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili.

elettronici di pagamento, come efficace metodo per il contrasto all'uso del denaro contante, e di conseguenza all'evasione fiscale, prevedendo all'articolo 15, comma 1, per le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzo di carte di credito, prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico, nonché l'obbligo per i commercianti, i prestatori di servizi (pubblici esercizi, carrozzieri, barbieri, saloni di bellezza, società di servizi...) e gli studi professionali (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti...) di dotarsi di POS.



Più in particolare il comma 4 dell'articolo 15 prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Decreto Attuativo mancante

Il vincolo scatterà tuttavia solo qualora arrivi l'apposito decreto attuativo, che al momento non è ancora, non ci risulta, essere stato emanato dal Ministero dello Sviluppo economico e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Con uno o più decreti, oltre ad essere disciplinate le modalità ed i termini di attuazione della

Pagamenti elettronici contro l'evasione

Si tratta di disposizioni che fanno seguito a quella, sempre contenuta nel Decreto Salva Italia (DL n. 201/2011), che ha vietato i pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi in un'unica soluzione di importo superiore o uguale a mille euro. Con Decreto Crescita 2.0 il Legislatore ha voluto dare un'ulteriore spinta alla diffusione dell'utilizzo degli strumenti

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231". Va sottolineato che la disposizione riguarda le sole carte di debito (bancomat) mentre non riguarda le carte di credito e le altre tipologie di pagamenti elettronici.

SISTRI: la storia infinita

(Legge 30 ottobre 2013 n. 125)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 225 è stata pubblicata la legge 30 ottobre 2013, n.125 concernente Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Il provvedimento di conversione, in vigore dal 31 ottobre 2013, che modifica ed integra l'articolo 11 del D.L. 101/2013 relativo alla disciplina del SISTRI, introduce importanti novità per il settore prevedendo l'esenzione delle imprese agricole dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale

gestori ambientali nonché alcune modifiche relative alla tenuta del registro di carico e scarico, la cui portata necessita di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Ambiente.

In particolare sono modificati i seguenti articoli del d.lgs. 152/06:

- Art. 183** - Definizioni;
- Art. 188-bis** - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- Art. 188-ter** - Controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- Art. 190** - Registro di carico e scarico;
- Art. 193** - Trasporto dei rifiuti;
- Art. 212** - Albo nazionale gestori

ambientali.

In merito alla conversione in legge del decreto legge 101/13, si informa inoltre che è stata emanata la Circolare ministeriale del 31 ottobre 2013, che va a sostituire la precedente del 1 ottobre 2013

Campo di applicazione e operatività del Sistri

Il comma 1 dell'art. 11 della legge 125/2013 modifica l'art. 188-ter del D.Lgs 152/2006, limitando l'applicazione del SISTRI ai soggetti indicati nella tabella seguente

Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI	Termine iniziale di operatività
<i>Enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi</i>	3 marzo 2014
Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale	1° ottobre 2013
Enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, Commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi	
I nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi	
In caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto. Un decreto di attuazione disciplinerà le modalità di applicazione a regime del Sistri al trasporto intermodale	
Soggetti che aderiscono su base volontaria	
i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli obbligati	a partire dal 1 ottobre 2013

Fase transitoria e di sperimentazione

Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e fino al 1 agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque una tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli artt. 188 (Oneri dei produttori e detentori), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (Trasporto di rifiuti), del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010, e le relative sanzioni.

In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati, secondo le diverse decorrenze sopra indicate), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

Inoltre, viene confermata la modifica all'art. 188 bis del D.Lgs 152/2006, introducendo la previsione di un decreto ministeriale con cui procedere periodicamente alla semplificazione e all'ottimizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché alla rideterminazione dei contributi

da porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi conseguita, con decorrenza dall'esercizio fiscale successivo a quello di emanazione del decreto

Disposizioni specifiche per imprese agricole – registri di carico e scarico e iscrizione albo nazionale gestori ambientali (comma 12-bis e 12 quinquies art. 11)

Il comma 12-bis dell'articolo 11, così come specifica la stessa circolare del Ministero dell'Ambiente, ha parzialmente riformulato alcune disposizioni (articoli 190 e 193) riguardanti gli adempimenti cartacei ai fini della tracciabilità. Tale nuova formulazione sarà applicabile dal 1° agosto 2014, ai soggetti che non aderiscono al SISTRI, vale a dire una volta cessato il periodo di moratoria (comportante, come esposto, l'ultrattività delle disposizioni nel testo previgente al d.lgs. n. 205/2010 e la moratoria delle sanzioni SISTRI). Come già anticipato, nonostante le indicazioni della circolare, le modifiche introdotte dalla legge 125/13 agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/06, per quanto riguarda le imprese agricole, necessitano di ulteriori approfondimenti al fine di valutarne la reale portata. Entrando nel merito delle novità introdotte dal comma 12 bis, si sottolinea che viene modificato l'art 190 del D.Lgs 152/2006 relativo ai registri di carico e scarico prevedendo anche l'inserimento di norme specifiche per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, produttori iniziali di rifiuti. Questi ultimi, infatti, adempiono alla tenuta dei registri di carico e

scarico:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a).

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).

In attesa di ulteriori precisazioni sulla portata delle novità introdotte, si ribadisce che fino al 1 agosto occorre tenere il registro di carico e scarico ed utilizzare il formulario di trasporto secondo le normative previgenti al d.lgs. 205/10. Dopo tale data se le imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi saranno escluse dal Sistri dovranno adempiere alle disposizioni sul registro di carico e scarico secondo le procedure semplificate sopra richiamate. In caso contrario non sussisterà alcun obbligo di tenuta del registro o delle relative misure semplificate.

Sicuramente rilevante la modifica dell'art. 212 del D.Lgs 152/2006 che prevede l'esclusione dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

IMU 2013: Ultimo atto?

D.L. n. 133 del 30 novembre 2013

(G.U. n. 281 del 30/11/2013)

Acconti d'imposta 2013

Con la pubblicazione del decreto legge n. 133/2013 si rendono definitive le misure per i versamenti del saldo IMU 2013. In particolare, il decreto provvede ad escludere dal versamento della seconda rata le seguenti categorie di immobili:

- 1) le abitazioni principali e gli immobili ad esse equiparate per legge o regolamento;
- 2) gli immobili degli IACP e le case assegnate in sede di separazione o di divorzio;
- 3) i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (IAP), di cui all'art. 13, c. 5 del D.L. n. 201/2011, iscritti nella relativa previdenza agricola ed i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Per gli stessi immobili è previsto che il 40 per cento dell'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate o confermate dai comuni per il 2013 e l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di base previste dalle norme statali (es. 4 per mille per le abitazioni

principali e 7,6 per mille per i terreni agricoli) deve essere versato dal contribuente entro il 16 gennaio 2014.

Per i terreni ed i fabbricati rurali per cui non opera l'abolizione della seconda rata (terreni dati in affitto, fabbricati rurali abitativi che non costituiscono abitazione principale) il versamento della seconda rata sarà pari al 50 per cento dell'intera imposta dovuta per l'anno 2013.

Resta fermo il termine del 16 dicembre 2013 per il versamento del saldo per tutte le altre categorie di immobili

ed il termine del 9 dicembre 2013 per la pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune delle delibere e dei regolamenti IMU.

Acconti 2013

Resta fissata al 100 per cento la misura dell'acconto IRPEF ed IRAP 2013 per le persone fisiche e per le società di persone, come pure il termine per il versamento del 2 dicembre 2013. Nel caso sia stata versata la prima rata dell'acconto, la misura della seconda rata sarà pari, ovviamente, alla differenza dell'importo del 100 per cento dell'IRPEF 2012 e la prima rata già versata. Si ricorda che per le dichiarazioni Mod. 730 la maggiorazione dell'acconto 2013 sarà calcolata e trattenuta direttamente dal sostituto d'imposta.

L'acconto IRES ed IRAP 2013 per le società di capitali è stabilito nella misura del 102,5 per cento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, mentre il termine di versamento è fissato al 10 dicembre 2013.

Nicola Caputo
Responsabile
Ufficio Fiscale di
Confagricoltura



MANODOPERA AGRICOLA

Regole fondamentali per l'assunzione

1- Aver adempiuto preventivamente agli obblighi in materia di sicurezza, formazione e prevenzione nei luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria, visite mediche.

2- Essere in regola in materia di privacy.

3- Essere in possesso del registro infortuni vidimato regolarmente dalla A.S.U.R di competenza.

4- Informare il dipendente sulle norme regolamentari ed economiche che regolano il contratto di lavoro agricolo.

5- Assicurarsi che la propria azienda abbia effettuato la denuncia aziendale per procedere all'assunzione della manodopera agricola e/o abbia inoltrato la documentazione necessaria per ottenere il corretto inquadramento INPS per l'avvio dei rapporti di impiego.

6- Inviare la comunicazione unificata UNILAV di assunzione, tramite il sistema COMARCHE, l'inizio del rapporto lavorativo. Tale adempimento deve essere effettuato almeno il giorno

precedente la data di assunzione e copia dell'UNILAV deve essere sottoscritta e ricevuta dal dipendente prima dell'inizio dell'attività lavorativa. Per gli impiegati dare comunicazione dell'avvenuta assunzione entro 15 giorni all'ENPAIA.

7- Elaborare e stampare il Libro Unico del Lavoro entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

8- Far sottoscrivere il Libro unico del lavoro al dipendente ogni mese, in occasione del pagamento della retribuzione.

9- Per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o per i contratti a tempo determinato, in caso di modifiche al termine inizialmente comunicato, trasmettere telematicamente entro 5 giorni la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro tramite il sistema COMARCHE.

Per più approfondite informazioni e per valutazione di casi specifici, le aziende agricole interessate potranno rivolgersi agli uffici provinciali e periferici della Confagricoltura Ancona Servizi

Srl ai seguenti recapiti:

Jesi – Viale Trieste n.30

Tel. 0731/56555

Fax 0731/56699

Email:

p.mele@anconaconfagricoltura.it

CONTRIBUZIONE MANODOPERA AGRICOLA

AGEVOLAZIONI DI CARATTERE GEOGRAFICO ED ALTIMETRICO

Specifiche agevolazioni contributive spettano ai datori di lavoro agricoli se l'azienda è ubicata in determinate zone cosiddette "svantaggiate" in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. La delibera CIPE del 25 maggio 2000 (a regime dal 2005) ha classificato i territori svantaggiati del Paese in diverse zone ad ognuna delle quali corrisponde un diverso ammontare di sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro per gli operai occupati a tempo determinato e a tempo indeterminato:

TERRITORI	RIDUZIONE SU ALIQUOTA C/AZIENDA	ALIQUOTA DOVUTA
Nord svantaggiati (ex fiscalizz. nord)	----	100 %
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%

Spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (territori montani) da diminuire al 68% nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree obiettivo 1 (Reg. CE n.1260/1999).

Suddette agevolazioni sono riconosciute e calcolate da parte dell'Inps, a condizione che i datori di lavoro:

- Rispettino le norme sul

collocamento

- Rispettino i minimi retributivi stabiliti dai Contratti Collettivi nazionali e provinciali (art. 20, c.1 e 2 D.lgs. 375/1993; Circ. INPS n. 119 del 1997)

ELENCO COMUNI REGIONE MARCHE

I contributi calcolati verranno riscossi con invio da parte

dell'Inps di modelli F24 con le seguenti scadenze:

- I° trimestre 16 settembre
- II° trimestre 16 dicembre
- III° trimestre 16 marzo
- IV° trimestre 16 giugno

ELENCO DEI COMUNI INTERESSATI DA PROVVEDIMENTI DI DELIMITAZIONE DI AREE SVANTAGGIATE NELLA PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE	SELEZIONE D.LGS. 146/97	L. 984/77 ART. 15	DIR. CEE 268/75	OB. U.E. (VIGENTE)
AGUGLIANO	NO	NO	NO	NO
ANCONA	SI - (P)	SI (P)	NO	NO
ARCEVIA	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B
BARBARA	SI	SI	NO	OB. 5/B
BELVEDERE OSTRENSE	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
CAMERANO	NO	NO	NO	NO
CAMERATA PICENA	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
CASTEL COLONNA	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
CASTELBELLINO	SI	SI	NO	OB. 5/B
CASTELFIDARDO	NO	NO	NO	NO
CASTELLEONE DI SUASA	SI	SI	NO	OB. 5/B
CASTELPLANIO	SI	SI	NO	OB. 5/B
CERRETO D'ESI	SI - (P)	SI	SI	OB. 5/B
CHIARAVALLE	NO	NO	NO	NO
CORINALDO	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
CUPRAMONTANA	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B
FABRIANO	SI	SI	SI	OB. 5/B
FALCONARA MARITTIMA	NO	NO	NO	NO
FILOTTRANO	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
GENGA	SI	SI	SI	OB. 5/B
JESI	SI - (P)	NO	NO	NO
LORETO	NO	NO	NO	NO
MAIOLATI SPONTINI	SI	SI	NO	OB. 5/B
MERGO	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B
MONSANO	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
MONTE ROBERTO	SI	SI	NO	OB. 5/B
MONTE SAN VITO	NO	NO	NO	NO
MONTECAROTTO	SI	SI	NO	OB. 5/B
MONTEMARCIANO	NO	NO	NO	NO
MONTERADO	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
MORRO D'ALBA	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
NUMANA	NO	NO	NO	NO
OFFAGNA	NO	SI	NO	NO
OSIMO	NO	NO	NO	NO
OSTRA	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
OSTRA VETERE	SI	SI	NO	OB. 5B (V)
POGGIO SAN MARCELLO	SI	SI	NO	OB. 5/B
POLVERIGI	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
RIPE	NO	SI	NO	NO
ROSORA	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B
SAN MARCELLO	SI	NO	NO	OB. 5B (V)
SAN PAOLO DI JESI	SI - (P)	SI	NO	OB. 5/B
SANTA MARIA NUOVA	SI	NO	NO	NO
SASSOFERRATO	SI	SI	SI	OB. 5/B
SENIGALLIA	NO	NO	NO	NO
SERRA DE'CONTI	SI	SI	NO	OB. 5/B
SERRA SAN QUIRICO	SI	SI	SI	OB. 5/B
SIROLO	NO	SI	NO	NO
STAFFOLO	SI	SI	SI (P)	OB. 5/B

Per una migliore lettura sono colorati in **rosso** sono i Comuni **completamente svantaggiati**, in **verde** quelle **con parziale delimitazione**, in **nero** i Comuni **non Svantaggiati**

Distruzione Documentazione e Scritture Contabili

Premesso che negli archivi dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona e della Confagricoltura Ancona Servizi srl, vengono conservate da lungo tempo le documentazioni contabili, fiscali e giuslavoristiche delle aziende associate ; si comunica che

- a far data dal 31/01/2014,

si procederà alla distruzione della documentazione avente data anteriore al 31/12/2003 compreso;

- agli iscritti che desiderassero evitare la distruzione dei documenti che li riguardano devono presentare richiesta scritta entro e non oltre il 31/12/2013.
- decorsa tale scadenza la documentazione anteriore al

31/12/2003 verrà distrutta senza ulteriore comunicazione;

- per il futuro, in assenza di dichiarazioni di segno opposto, ogni fine anno si distruggerà la documentazione datata oltre dieci anni senza alcun preavviso.

Jesi, 10/12/1013

Nuova PAC in pillole

L'accordo politico sulla Pac 2014-2020, raggiunto il 26 giugno 2013 e completato il 24 settembre 2013, prevede l'avvio delle nuove norme sui pagamenti diretti nel 2015.

Le conseguenze di queste decisioni sono:

- i pagamenti diretti del 2014 saranno erogati sulla base dei titoli vecchi;
- il sostegno dell'articolo 68 rimane in vigore anche per il 2014;
- i nuovi titoli saranno assegnati nel 2015.

Pertanto nel 2014, gli agricoltori riceveranno i pagamenti diretti sulla base delle attuali norme della Pac. In altre parole, dal punto di vista dei pagamenti diretti, il 2014 sarà identico al 2013.

Dal 1° gennaio 2015, gli attuali titoli lasceranno il posto ai nuovi titoli.

Il nuovo anno di riferimento per l'assegnazione dei nuovi titoli è il 2015, come nel passato è stato il triennio 2000-2002.

Se nel 2015, un agricoltore conduce un certo numero di ettari di terreno, avrà i nuovi titoli per tale numero di ettari. Se affitta, i nuovi titoli saranno assegnati all'agricoltore affittuario.

Come già avviene oggi, i titoli sono individuali, cioè assegnati al soggetto (agricoltore); non sono legati al terreno.

Dopo il 2015, i titoli, sono trasferibili da un agricoltore ad un altro per successione, per affitto (insieme alla terra) o per compravendita.

Angelo Frascarelli – Terra e Vita



I Collaboratori Familiari in Agricoltura

Con la lettera circolare n.10478/13 il Ministero del Lavoro ha fornito indicazioni operative al personale ispettivo sulla disciplina delle prestazioni di natura occasionale rese dai familiari dell'imprenditore (individuale o socio) nell'ambito di aziende appartenenti ai settori dell'agricoltura, artigianato, e del commercio, con particolare riguardo alla possibilità di utilizzare l'attività di familiari che siano già titolari di altro rapporto di lavoro, pensionati o soggetti che non svolgano tale attività in modo prevalente o continuativo, a titolo di collaborazione meramente occasionale, senza necessità di assolvere gli obblighi nei confronti dell'INPS.

In larga parte tali collaborazioni sono rese in virtù di un'obbligazione di natura "morale" e non prevedono la corresponsione di alcun compenso. L'occasionalità delle prestazioni è l'elemento che consente di escludere l'obbligo di iscrizione previdenziale, con conseguente versamento di contributivo.

Per attività occasionale s'intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito della gestione e del funzionamento dell'impresa.

Secondo il Ministero vi sono

dei casi in cui la collaborazione del familiare si considera presuntivamente di natura occasionale, salva prova contraria; in particolare si tratta dei seguenti soggetti parenti o affini dell'imprenditore: pensionati, occupati full-time presso altri datori di lavoro. Vi sono, poi ipotesi di utilizzo del concetto di lavoro gratuito occasionale disciplinate dalle norme e, in particolare, le seguenti art.21, co.6-ter, D.L. n.269/03 per il settore artigiano.; art.74, D.L. n.276/03 per l'agricoltura. La prima prevede che gli imprenditori artigiani possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni e purché tali collaborazioni abbiano carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale, ovvero senza compensi, e siano rese nel caso di temporanea impossibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. Resta obbligatoria l'iscrizione all'INAIL.

La seconda, in riferimento alle attività agricole, prevede che non siano rapporti di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti o affini sino al quarto grado in modo m e r a m e n t e

occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi. Per il settore del commercio non esiste una norma specifica sulle collaborazioni occasionali dei familiari svolte a titolo gratuito, ma l'art.29, Legge n. 60/75, prevede l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti solo per i titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero i familiari, coadiutori preposti al punto vendita, che partecipino al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza.

In tali settori la nozione di occasionalità secondo il Ministero coincide con il limite quantitativo di 90 giorni annui, frazionabili in ore, ossia 720 nel corso dell'anno solare. Nel caso di superamento dei 90 giorni il limite quantitativo si considera comunque rispettato anche laddove l'attività resa dal





familiare si svolga soltanto per qualche ora al giorno, fermo restando il tetto massimo delle 720 ore annue.

Vincoli di parentela e affinità.

Possono rientrare nell'ambito delle collaborazioni occasionali quelle instaurate tra il titolare dell'azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado (il 4° per

l'agricoltura).

Collaborazioni familiari non occasionali.

Nelle diverse realtà il familiare collaboratore può essere inquadrato con differenti tipologie contrattuali, quali il contratto di natura subordinata; autonoma o mediante voucher, nel rispetto delle libere scelte imprenditoriali, spesso ai fini della corresponsione di un trattamento

economico o della maturazione delle prestazioni pensionistiche. Tali tipologie di rapporti sono prese in considerazione dal Ministero, in quanto gli stessi potrebbero essere disconosciuti qualora non fossero riscontrati come effettivi.

Gerardo Damiano

Estratto da Previdenza Agricola giugno-agosto 2013

ANOMALIE BANCARIE: è possibile difendersi?



Per poter evidenziare le "Anomalie Bancarie", bisogna essere in grado, perfettamente, di scomporre ed analizzare i molteplici contenuti dei rapporti (contratti) Banca-Clienti.

E' possibile approfondire problematiche come

**ANATOCISMO,
IRREGOLARITA' SUI CONTI
CORRENTI,**

**DERIVATI,
MUTUI,
LEASING,
USURA** ecc. e spesso ci si ritrova di fronte a dei risultati sorprendenti

Per chi interessato è possibile prevedere una pre-analisi totalmente GRATUITA, con la quale si potranno determinare (se esistono) tipologie e consistenze degli errori e/o abusi bancari.

Successivamente, quando l'interessato avrà visto, capito e valutato bene, potrà scegliere se approfondire ed investire in consulenza che verrà pagata solo a soluzioni raggiunte.

Certamente per poter quantificare un eventuale beneficio è preferibile che i casi da analizzare siano pari o superiori € 100.000,00 + Spese ed Interessi.

Grande rilievo lo ha l'utilizzo degli'importi nel tempo, talvolta addirittura trentennale, in tali casi non c'è nessuna prescrizione!

Maggiori informazioni presso gli Uffici dell'Unione provinciale Agricoltori di Ancona.

RUBRICA TECNICA

Nella nostra precedente rubrica del numero di ottobre 2013, iniziammo, esaminando alcuni aspetti sulla riforma della P.A.C. 2013 e precisamente, con l'introduzione della condizionalità.

In pratica, ci soffermammo sul pagamento degli aiuti, che vengono subordinati al rispetto delle norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche, ambientali e dei criteri di gestione obbligatoria. Infatti, sulla logica che la "condizionalità" è il rispetto per il cittadino consumatore, ma, anche contribuente, fa sì che una pratica agricola possa avere il giusto riguardo nel gestire e conservare il paesaggio e l'ambiente e nello stesso tempo svolgere le mansioni della propria attività rurale, determinando una garanzia della qualità del prodotto agricolo che meglio lo lega nella percezione del consumatore stesso al proprio territorio.

L'evoluzione dell'interesse dei consumatori verso la salubrità degli alimenti, ha indotto la Commissione Europea ad emettere norme che considerano come priorità strategica, il raggiungimento di standard il più elevati possibile di sicurezza alimentare.

La strada da percorrere a tale scopo, si snoda attraverso varie tappe, in particolare, l'attenzione del nuovo quadro giuridico del settore alimentare, che riflette la politica "dai campi alla tavola", andando a coinvolgere l'intera catena alimentare.

Con tale decisione, si attribuisce al mondo agricolo la responsabilità primaria di una produzione alimentare sicura.

Su queste basi, vengono investite tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, che devono essere messe in atto al fine di permettere la rintracciabilità degli alimenti, dei prodotti mangimistici, degli animali destinati alla produzione alimentare e qualsiasi altra sostanza volta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime.

Con queste norme introduttive, gli agricoltori, vengono coinvolti, dovendo rispettare numerosi impegni, in relazione ai quali il coltivatore sottoscrive, una propria specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, volta ad ottenere il corrisposto aiuto comunitario.

Tra gli impegni di maggiore evidenza ricordiamo:

- Criteri di gestione obbligatoria (C.G.O.) che significa l'osservanza di corrispondenti disposizioni comunitarie.

- Buone condizioni agronomiche ambientali (B.C.A.A.) che riguardano le "norme" stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento di quattro obiettivi prioritari, fissati, dall'Unione Europea:

- 1) Proteggere il suolo mediante misure idonee;
- 2) Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche;
- 3) Proteggere la struttura del suolo attraverso misure adeguate;
- 4) Assicurare un livello minimo di mantenimento dell'ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Va comunque ricordato, che il sistema degli impegni assunti

con la domanda "P.A.C." è destinato ad ulteriori progressivi adempimenti.

Tra questi segnaliamo l'ultimo in ordine di tempo, che riguarda l'applicazione della direttiva su l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, normativa che comporta le strategie in ottemperanza ai principi di difesa integrata; anche questa normativa va collocata nella logica della "condizionalità".

La direttiva 2009/128 CE "istituisce un quadro per l'attività comunitaria al fine dell'azione sostenibile dei pesticidi", considerando prioritario il corretto impiego dei prodotti fitosanitari.

Per l'attuazione della direttiva, gli stati membri devono "adeguare" i piani di azione nazionale (P.A.N.) volti alla riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, sulla salute umana e sull'ambiente, nonché, incoraggiare lo sviluppo e soprattutto l'introduzione della difesa integrata, al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di prodotti fitosanitari.

In merito a quanto sopra, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, che percepisce la direttiva, articolando in modo più dettagliato, l'obbligo della difesa integrata a partire dal 1° gennaio 2014.

Tale obbligo introduce anche la figura del Consulente, che dovrà fornire all'azienda, le conoscenze per impostare correttamente le strategie per adempiere ai principi di inserimento della difesa integrata.

Per. Agr. Ermes Montanari

Non siamo tutti “gialli” ma forse un po’ “forconi”

Pochi giorni fa una importante organizzazione agricola che si contraddistingue per i cappellini e le magliette gialli era al Brennero, a manifestare, accompagnata dal Ministro all'Agricoltura Nunzia Di Girolamo che, dimenticandosi del suo incarico, “di giallo andava vestita”. Come giustamente faceva rilevare il giornalista Porro, in un suo articolo su Il Giornale, pensate “che cosa sarebbe successo se il Ministro del Lavoro si fosse presentato davanti a una fabbrica della Fiat durante i giorni caldi del contratto indossando una bella felpa rossa della Fiom (idea made in Lapo)? O pensate al Ministro della Sanità partecipare a un sit in con un cappellino della Cgil? Sarebbe successo, e giustamente il finimondo.” Il nostro ministro “giallo” non si è posto nemmeno il dubbio dell'opportunità del suo gesto, dimenticandosi che il mondo agricolo organizzato è ben più variegato: oltre alle teste (ai soli fini elettorali) magari è più importante pensare a chi fa impresa e produce reddito e posti di lavoro, allora forse, il giallo vira al verde!!! Siamo assolutamente favorevoli

al “made in Italy”, figuriamoci, ma non illudiamoci su una filiera totalmente Italiana, auspicabile ma non verosimile.....basti pensare alla Nutella o alla pasta Barilla. Che senso avrebbe allora un prodotto IGP, nel quale viene certificato solo il processo e non il prodotto? Quanti sanno che, ad esempio, la certificazione IGP del “Ciauscolo” garantisce esclusivamente il processo di trasformazione e non la materia prima, la carne, che potrebbe venire anche da maiali esteri? Evidentemente, la cosa è molto più complessa ed investe non solo il settore agricolo, ma anche quello industriale e commerciale. Se poi vogliamo aggiungere che il consumatore, spesso, non sa bene che cosa compra, qui abbiamo ragioni da vendere, ma se pensiamo di bloccare le frontiere entriamo in un altro campo, che potrebbe anche essere approfondito ma non in questo modo. Cosa diversa, invece, sono le manifestazioni dei “Forconi”, che fino ad oggi (13/12/13) sono (13/12/2013) pacifiche e trasversali investendo tutti i settori, dai camionisti ai commercianti,

dai piccoli imprenditori agli agricoltori, che forse non avranno un progetto organico, ma le idee ben chiare sul fatto che questo regime fatto da una politica ottusa e rapace, da grandi burocrati, ben pagati, dello Stato e non solo (suprema Corte compresa) sta distruggendo giorno dopo giorno l'economia, il lavoro e le speranze dell'Italia. Si sta sacrificando tutto, aumentando le tasse in maniera “indegna”, sull'altare della BCE, dell'Ecofin, della Trilaterale che sono più interessati al mondo della finanza che a quello dell'economia reale. Con questo non vogliamo esprimerci sulla bontà o meno dell'iniziativa, ma ognuno, in cuor suo, può pensarla come ritiene più giusto.

E cercando di dimenticare per un momento i nostri “dolori” (che non sono quelli del giovane Werther) formulo a tutti voi sinceri auguri per le Prossime Festività da tutta la Redazione di Marche Agricole sperando, non illudendoci troppo, che il Nuovo Anno 2014 sia più felice e soprattutto con meno tasse e burocrazia. **Buon Natale**

AA

